

CONVENZIONE
TRA
LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" DI BOLOGNA
E
TRIBUNALE DI BOLOGNA

m.d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
N. 3844		
21 NOV 2012		
UOR	CC	RUO
<small>Funzione</small>	<small>Macroattività</small>	<small>Attività</small>
Fascicolo		Sottofascicolo

Premesso

- che con Decreto Rettorale 25 luglio 2001, n° 213/36 è stata istituita presso l'Università di Bologna la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;
- che il suddetto Decreto Rettorale di istituzione della Scuola prevede espressamente, in applicazione del D.M. 21/12/1999, n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti che la Scuola programma mediante accordi con gli ordini professionali e con gli uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria;
- che il Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, recante "Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie" dà la facoltà ai capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali per consentire ai più meritevoli lo svolgimento presso i medesimi uffici del primo anno di corso;
- tenuto conto che il CSM con deliberazione del 23/02/2012, a seguito del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, ha indicato ambiti e limiti per la stipula di convenzioni con le scuole di specializzazione per le professioni legali, richiamando le precedenti regolamentazioni in materia (delibere del 19/3/2001 e del 19/7/2011) di convenzioni, sul piano della disciplina secondaria, aventi ad oggetto l'espletamento di tirocini e stages formativi e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza, e ciò con l'idea di favorire una crescita comune della giurisdizione in coerenza con le iniziative legislative finalizzate alla creazione dell'ufficio del giudice, al fine di favorire una sorta di sperimentazione anticipata di tale istituto;
- che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale n. 537 stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;

- che il Tribunale di Bologna (di seguito Tribunale), in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto Decreto legge;
- viste le osservazioni formulate dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna nella seduta del 5 novembre 2012 in riferimento alla convenzione stipulata il 12 ottobre 2012 fra il Tribunale di Bologna e la Scuola di Specializzazione per le professioni legali "Enrico Redenti" – Università di Bologna.

Tutto ciò premesso, si conviene:

Art. 1

(Accesso alla formazione professionale presso il Tribunale)

1. Gli iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali possono essere ammessi a svolgere, presso il Tribunale di Bologna, il primo anno di corso nel limite di trentacinque specializzandi per anno.
2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Scuola entro una settimana dall'inizio delle lezioni.
3. La Commissione, composta da un magistrato del Tribunale, dal Direttore della Scuola di specializzazione e da un docente della stessa, deciderà sull'ammissione degli aspiranti, valutandone le domande di ammissione sulla base dei seguenti criteri:
 - a. piano di studi universitari;
 - b. voti riportati ai singoli esami e voto di laurea;
 - c. titolo della tesi e relativa attinenza alle caratteristiche del tirocinio;
 - d. eventuali pubblicazioni, note a sentenza etc.;
 - e. risultato della selezione di accesso alla Scuola;
 - f. propensione già manifestata alla attività di ricerca giuridica;
4. La Commissione verifica l'assenza di eventuali cause d'incompatibilità dei candidati rispetto allo svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale. In particolare i candidati non debbono avere subito condanna per delitti non colposi, né carichi pendenti per la stessa tipologia di delitti avanti al Tribunale. L'eventuale presenza d'una causa d'incompatibilità determina l'esclusione del candidato dalla selezione, in base a giudizio motivato della Commissione;

5. Sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione e delle domande presentate dagli specializzandi, tenuto conto dei posti disponibili, il Direttore della Scuola comunica l'elenco dei più meritevoli al Presidente del Tribunale.
6. Sarà cura del Presidente del Tribunale assegnare i singoli specializzandi a giudici davanti ai quali lo studio di appartenenza dei suddetti non svolga attività giudiziaria in misura preponderante o significativa *ratione materiae*.

Costituisce causa di incompatibilità l'impossibilità di attuare il detto criterio.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale a termini dell'art. 1 è tenuto a svolgere l'attività di formazione presso il Tribunale di Bologna, nel settore civile o nel settore penale.
2. L'attività formativa consiste: a) nel settore civile nella preparazione ed assistenza alle udienze col consenso delle parti processuali, e fatta salva la facoltà del giudice di escludere la presenza dello specializzando per particolari circostanze; b) nel settore penale nella preparazione ed assistenza alle udienze, ferme restando le limitazioni previste per l'accesso alle attività di questo settore dalle circolari del C.S.M. e in ogni caso esclusa la conoscenza e la trattazione dei fascicoli riguardanti misure cautelari e richieste di intercettazioni telefoniche; c) in entrambi i settori nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario, ricerche giurisprudenziali e dottrinali, formazione ed aggiornamento dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, cura delle banche dati e dei supporti informativi, formazione e gestione informatica del fascicolo e dell'udienza; d) in tutte le altre attività consentite ed individuate a titolo esemplificativo dalle citate delibere del CSM del 19/7/2007 e del 22/02/2012.
3. Ciascun magistrato non potrà avere più di uno specializzando in affidamento per non compromettere la funzionalità dell'Ufficio.
4. Sarà onere della Scuola nominare uno o più tutor agli specializzandi.

Art. 3

(Valutazione intermedia del periodo di formazione professionale)

1. Dopo il periodo di formazione, lo specializzando dovrà redigere una relazione in merito alle attività svolte, ai casi pratici alla cui trattazione abbia assistito e alla soluzione data alle questioni affrontate, con particolare riferimento a quelle più problematiche. Alla relazione è allegata copia delle bozze degli atti ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy.
2. Alla relazione dello specializzando farà seguito una relazione del magistrato affidatario che sarà trasmessa al Direttore della Scuola e al Presidente della Tribunale.

Art. 4

(Obblighi dello specializzando)

1. Lo specializzando ammesso alla formazione professionale è tenuto a svolgere il tirocinio con impegno professionale nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:
 - a. Svolgere con diligenza, correttezza e lealtà, sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, le attività dallo stesso indicate;
 - b. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. Osservare l'obbligo di assoluto riserbo e riservatezza circa i fatti di cui viene a conoscenza durante il periodo di formazione ai fini dell'osservanza dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1996 n. 675. Tale obblighi saranno confermati con assunzione di apposito impegno scritto. La loro violazione sarà segnalata all'ordine professionale di appartenenza ed alla Scuola, che potrà eventualmente deliberare, nei casi più gravi, l'esclusione dalla Scuola stessa.

Art. 5

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Ai sensi della presente convenzione, lo svolgimento del primo anno di formazione professionale presso il Tribunale di Bologna è esclusivo e sostitutivo di ogni altra attività presso la Scuola di specializzazione.

2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale né per la Scuola di specializzazione.
3. Il Presidente della Tribunale, o suo delegato, si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico sulla sicurezza elaborato dalla Tribunale.
4. Allo specializzando non possono in alcun modo essere affidati compiti che non rivestano diretta valenza formativa, quali, ad esempio, il mero disbrigo di attività di cancelleria.

Art. 6

(Interruzione dell'attività formativa)

E' facoltà del Tribunale di Bologna interrompere l'attività formativa in qualsiasi momento per il venir meno del rapporto fiduciario con lo specializzando, per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo specializzando ovvero per la sua verificata inidoneità, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Art. 7

(Copertura assicurativa)

Sarà cura dell'Università di Bologna provvedere alla copertura assicurativa degli allievi della Scuola contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli altri istituti assicurativi per la responsabilità civile.

Art. 8

(Durata della convenzione)


La presente convenzione ha durata annuale e si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale di Bologna e dal Direttore della Scuola.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice originale per accettazione delle parti.

Bologna, 21/11/2012

Il Presidente del Tribunale

Dott. Francesco Scutellari



Il Direttore

della Scuola di Specializzazione
per le professioni legali "E. Redenti"

prof. Massimo Franzoni

